



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 1° agosto 2020

Chiarimenti sulla tracciabilità degli oneri detraibili

L'Agenzia Entrate con risposta ad interpello 230 del 29 luglio 2020.

Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% su gli oneri è permessa se i pagamenti avvengono mediante strumenti tracciabili.

L'AE specifica che il provvedimento ha carattere esplicativo e non esaustivo, pertanto negli **altri mezzi di pagamento** si intendono quelli che assicurano "la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria".

Vengono dunque ricompresi tutti i mezzi che possiedono tale caratteristica ivi compresi quei pagamenti che consentono, attraverso app, transazioni senza utilizzo di carta di debito o di credito, in questo caso le ricevute sono disponibili in apposita sezione del profilo personale e mantengono, pertanto, **la loro garanzia di tracciabilità**.

L'AE specifica che in caso di tali controlli il contribuente dovrà fornire:

il documento fiscale che attesti l'onere;

l'estratto del conto corrente della banca a cui l'istituto di pagamento si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

Di conseguenza gli stessi documenti essere consegnati anche ai Caf o ai professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità.